



# Comune di Padova

## Settore Lavori Pubblici

### Determinazione n. 2024/57/0308 del 31/07/2024

**Oggetto:** LLPP EDP 2022/071 SCUOLA PRIMARIA "RANDI" RISTRUTTURAZIONE EX ALLOGGIO CUSTODE AD USO SCUOLA E QUARTIERE - SCUOLA SECONDARIA "TARTINI" REALIZZAZIONE NUOVA AULA ALL'APERTO. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 250.000,00 (CUP: H93C22000530007- CUI: 00644060287202200127). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

### IL CAPO SETTORE LLPP Lavori Pubblici

PREMESSO che:

- con delibera di G.C. n. 571 del 31/10/2023 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Scuola primaria "Randi" ristrutturazione ex alloggio custode ad uso scuola e quartiere - scuola secondaria "Tartini" realizzazione nuova aula all'aperto", dell'importo complessivo di € 250.000,00, da finanziarsi con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo (cfr. Convenzione firmata dal Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, in data 10.5.2022 prot. 224428);
- con determina a contrarre n. 2024/57/0081 del 05/03/2024 sono state determinate le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere mediante procedura aperta, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 36/2023;
- in data 05/04/2024 il bando di gara è stato pubblicato nella piattaforma di e-procurement Sintel - ARIA Spa, nel sito della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici e sul profilo del committente, prevedendo che la scadenza per la presentazione delle offerte fosse fissata per il giorno 10/05/2024, alle ore 17.00;
- con nota prot. 0254655 del 09.05.2024 il Rup ha proposto l'adozione in autotutela del provvedimento di annullamento della procedura di gara in quanto si era resa necessaria la modifica degli elaborati tecnici approvati con delibera di G.C. n. 571 del 31/10/2023;
- con determina n. 2024/57/0193 del 09/05/2024 si è provveduto ad annullare in sede di autotutela la determinazione a contrattare sopra richiamata, sussistendo le ragioni di interesse pubblico al corretto svolgimento della procedura di gara;

PRESO ATTO che con delibera di G.C. n. 316 del 11/06/2024 è stato approvato il nuovo progetto esecutivo denominato "Scuola primaria "Randi" ristrutturazione ex alloggio custode ad uso scuola e quartiere - scuola secondaria "Tartini" realizzazione nuova aula all'aperto", dell'importo complessivo di € 250.000,00, da finanziarsi con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo;

VISTO il verbale di validazione del progetto datato 03/06/2024 e sottoscritto dal Responsabile Unico di Progetto Arch. Enrico Frison ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO, su decisione del Responsabile Unico di Progetto, vista anche la circolare del MIT n. 298 del 20/11/2023 e il parere Anac 13/03/2024 n. 13, di procedere, per l'affidamento di che trattasi, con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, considerando tale procedura più efficace ed efficiente per i seguenti motivi:

- questa Stazione Appaltante non è dotata di un Elenco degli Operatori economici da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 50

D.LGS. 36/2023 ed i tempi necessari per la sua costituzione non sono compatibili con i tempi necessari per l'affidamento del presente dell'appalto;

- la procedura negoziata di cui all'art. 50 d.lgs. 36/2023, stante quanto sopra precisato, si deve svolgere in due distinte fasi procedurali (indagine di mercato previa pubblicazione di un avviso per selezionare i concorrenti da invitare alla gara e successivo invito alla gara e suo svolgimento), mentre la procedura aperta si svolge in un'unica fase e questo la rende preferibile nell'ottica della maggior speditezza e celerità della procedura di affidamento abbinata alla massima salvaguardia del preminente interesse pubblico alla più ampia partecipazione possibile di operatori economici, comportando, altresì, una riduzione degli adempimenti amministrativi sia per gli operatori economici sia per i funzionari della stazione appaltante;
- della possibilità di attuare l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, c. 3 del D. Lgs. 36/2023 che semplifica e velocizza la complessa fase di verifica della documentazione amministrativa, norma e conseguente semplificazione, invece, non applicabile ove si ricorra alla procedura negoziata;
- per quanto sopra esposto, è più efficacemente perseguito il principio del risultato, garantendo la massima concorrenza tra gli operatori economici e nel contempo gli obiettivi di accelerazione delle procedure di affidamento stabiliti dal legislatore;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 14, c. 4 Dlgs. 36/2023, il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara;
- ai sensi dell'art. 120, c. 9 D.lgs. 36/2023, nei documenti di gara sarà stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;
- pertanto, l'importo dei sopra citati lavori deve essere computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'individuazione delle soglie di cui all'art. 14 Dlgs. 36/2023;
- sulla base di quanto sopra descritto, il valore globale dell'appalto risulta essere così stimato:

Importo complessivo (oneri compresi)	€ 185.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (oneri compresi)	€ 37.000,00
Valore globale stimato (tenuto conto della <u>facoltà</u> dell'opzione del quinto in aumento)	€ 222.000,00

RITENUTO, altresì, su decisione del Responsabile Unico di Progetto, di procedere con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 108, c.1, D.Lgs. 36/2023), in quanto detto criterio è più idoneo al rispetto delle esigenze di celerità ed economicità della specifica procedura, tenuto conto che la natura delle soluzioni tecniche previste nell'appalto, puntualmente descritte e determinate negli elaborati di progetto, non necessita di apporti innovativi/migliorativi da parte dei concorrenti con proposte differenziate.

DATO ATTO che, sentito il Responsabile Unico di Progetto, in relazione ai lavori di cui all'oggetto e alla luce del disposto di cui all'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 non risulta possibile sia tecnicamente che economicamente suddividere il contratto in lotti funzionali/prestazionali/quantitativi stante la natura unitaria dell'intervento e la stretta interconnessione delle lavorazioni previste, e in ogni caso sia in relazione all'entità dell'appalto che ai requisiti di partecipazione allo stesso stabiliti dalla vigente normativa, è sicuramente rispettato l'obiettivo di garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, rispettando la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di cui all'art. 58 sopra citato;

RILEVATO come le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico di Progetto ha individuato il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto che risulta essere il seguente: CCNL Edilizia Industria F012, F015, F018;

DATO INOLTRE ATTO che nello schema di contratto approvato con Delibera di G.C. n. 316 del 11/06/2024, per mero errore materiale all'“Articolo 16 - Obblighi assicurativi”, l'importo dei lavori da eseguire e l'importo della somma assicurata non sono corretti, si rende pertanto necessario modificare gli importi indicati nello schema di contratto così come segue: “la somma assicurata è di € 195.000,00 (anziché € 202.000,00), l'importo dei lavori da eseguire è di € 185.000,00 (anziché € 180.000,00)”;

PRESO ATTO, altresì, che nel Quadro d'Incidenza della Manodopera, approvato con delibera di G.C. n. 316 del 11/06/2024, per mero errore materiale l'importo della manodopera è stato calcolato sull'importo soggetto a ribasso (€ 180.000,00) anziché sull'importo totale dei lavori (€ 185.000,00) e pertanto si rende necessario modificare il Quadro Incidenza Manodopera indicando l'importo della manodopera in € 68.122,24;

PRESO ATTO di quanto stabilito dagli artt. 15 e 114 del D.Lgs. 36/2023, nonché dall'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento vengono individuati:

- Arch. Enrico Frison , quale Responsabile Unico di Progetto e direttore dei lavori di che trattasi (così come già riportato negli elaborati progettuali approvati con la succitata delibera n. 2024/0316);
- Arch. Donatello De Rosa quale direttore operativo;

VISTO

- l'art. 17 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevede che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 che disciplina il sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro di cui all'art. 100, c. 4, del Codice;
  - la delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024”, in merito al contributo di gara;

DATO ATTO che

- il valore globale stimato dei lavori, tenuto conto della facoltà di affidamento di lavori analoghi e dell'opzione del quinto, ammonta a € 222.000,00, ne consegue che la quota da impegnarsi a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ammonta a € 250,00;
- in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

DATO ATTO, inoltre, che il CIG sarà acquisito prima della pubblicazione del bando di gara;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 103 e n. 104 del 18/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 723 del 27/12/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per gli esercizi 2024-2026;

VISTO

- gli artt. 17 e 14 del D. Lgs. 36/2023;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;

**D E T E R M I N A**

1. che l'oggetto del contratto sono i lavori di "Scuola primaria "Randi" ristrutturazione ex alloggio custode ad uso scuola e quartiere - scuola secondaria "Tartini" realizzazione nuova aula all'aperto";
2. di modificare lo Schema di Contratto e il Quadro d'Incidenza della Manodopera per quanto riportato in premessa;
3. che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto (approvati con delibera di G.C. n. 2024/0316 e modificati con il presente atto) e, in particolare, l'importo lavori di € 185.000,00 viene scisso in € 180.000,00 da assoggettare a ribasso (di cui € 68.122,24 per costi della manodopera) ed in € 5.000,00 da non assoggettare a ribasso perché inerenti i costi della sicurezza; ai sensi dell'art. 41, c. 14, D.lgs. 36/23 i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Si richiama in merito il parere n. 2154/2023 del MIT e la delibera ANAC, n.528 del 25.11.2023;
4. che per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento dei lavori si procederà previo esperimento di procedura aperta (art. 71 del D. Lgs. 36/2023) e il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il METODO A di cui all'allegato II.2 al Codice, saranno escluse automaticamente;
5. di procedere con la cosiddetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 107, c.3 del D. Lgs. 36/2023;
6. che relativamente alle opere da eseguire, sulla base di quanto riportato negli elaborati progettuali, validati dal Responsabile Unico di Progetto e approvati con delibera di G.C. n. 2024/0316;
  - la categoria prevalente è OG1 - importo lavori € 157.733,86; ai soli fini della necessità dell'abilitazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, si segnala la presenza delle seguenti lavorazioni eseguibili da impresa in possesso di adeguata abilitazione:
    - Impianti idraulici (€ 11.312,41) - [art. 1, comma 2, lett. d) - D.M. 37/2008];
    - Impianti elettrici (€ 11.199,08) - [art. 1, comma 2, lett. a) - D.M. 37/2008];
 Le opere impiantistiche suddette non costituiscono opere scorporabili.
  - la categoria scorporabile è OS28 - importo lavori € 27.266,14; [art. 1, comma 2, lett. c - D.M. 37/2008]
 

Come chiarito con il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 24.06.2011, il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Tuttavia, l'aggiudicatario dovrà dimostrare in fase esecutiva dell'appalto (a pena di risoluzione del contratto) di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08.
7. che per essere ammessi alla gara, gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt. 100, 94 e 95 del Dlgs 36/2023 e dei seguenti requisiti necessari dell'offerta di cui all'art. 57 D.lgs. 36/2023, e a tal proposito sono richiamati analogicamente i requisiti necessari di cui all'art. 47, c. 4, DL 77/21 (al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate):
  - essere in regola con gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
  - impegno a destinare una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie all'esecuzione dell'appalto all'occupazione giovanile

- impegno a destinare una quota pari al 15 per cento delle assunzioni necessarie all'esecuzione dell'appalto all'occupazione femminile (in considerazione della specifica natura del settore di riferimento tenuto conto delle ultime rilevazioni ISTAT);
- 8. che l'impresa dovrà possedere adeguati requisiti di qualificazione ai sensi della vigente normativa. Ai fini della partecipazione alla gara è sempre necessario il possesso di attestazione SOA da parte dei concorrenti, in applicazione del disposto di cui all'art. 100, c. 4, D.lgs 36/2023, stante che la presente procedura di aggiudicazione riguarda un appalto di lavori di importo superiore ai 150.000 euro;
- 9. che l'opera è appaltabile;
- 10. che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa (art. 18, c. 1 D.Lgs. 36/2023), a cura del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e le relative spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario;
- 11. ai sensi degli artt. 15 e 114 del Dlgs 36/2023, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento sono individuati:
  - Arch. Enrico Frison, quale Responsabile Unico di Progetto e direttore dei lavori, che fornisce l'attestazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 1, c. 2 dell'Allegato II.14 del Dlgs 36/2023;
  - Arch. Donatello De Rosa quale direttore operativo;
- 12. di gravare la somma di € 250,00 a favore dell'ANAC, sul cap. 22800115 ad oggetto "LLPP EDP 2022/071 Scuola primaria Randi ristrutturazione ex alloggio custode ad uso scuola e quartiere - creazione aula all'aperto. scuola secondaria Tartini realizzazione nuova aula all'aperto" del Bilancio di Previsione 2024 - Classificazione di bilancio U.04.01.2.02 Conto PF U.2.02.01.09.003 impegno n. 2024/2130 (delibera di G.C. n. 2023/0571) (vincolo 2023P115).

31/07/2024

Il Capo Settore LLPP  
Danilo Guarti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Defn.
C	U.04.01.2.02	22800115	U.2.02.01.09.003	250,00	AUTORITA' ANTICORRUZIONE NAZIONALE	2024.2130-2	2024.2130-2

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

02/08/2024

Il Funzionario con A.S.  
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di  
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa